



**TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE**

Il g.d. dott. Claudio Tedeschi, designato con provvedimento del presidente di sezione del 3-4.09.2024 per la trattazione del procedimento iscritto al n. 1249-1/2024 PU; esaminati gli atti e la documentazione ad essi allegata;

OSSERVA

1.

Con ricorso depositato il 2.09.2024 a mezzo dell'OCC 'A sostegno del debitore' con sede in Roma, in piazzale Clodio n. 12, la sig.ra Laura Dionisi, nata a Roma il giorno 11.05.1970. ha esposto:

- di essere residente in Roma, in via in via del Bosco degli Arvali n. 109;
- di avere la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) d. l.vo 12 gennaio 2019 n. 14 (in seguito: CCII) e di versare in condizione di sovraindebitamento ai sensi della previsione del medesimo articolo 2 comma 1 lett. c);
- -di non aver usufruito di esdebitazione nell'ultimo quinquennio e di non aver determinato tale condizione con colpa grave, malafede o frode;
- che la debitoria a proprio carico era così composta: euro 2.527,92 di natura privilegiata in favore di 'Agenzia delle Entrate Riscossione'; euro 131.189,26 di natura chirografa in favore di 'AMCO s.p.a.'; euro 7.000,00 di natura chirografa in favore del condominio di 'lungomare Ardeatini n. 46' di Ardea';
- che tale importo doveva poi incrementarsi di ulteriori importi, da appostare entrambi in prededuzione, di: euro 3.520,15 quale 'compenso O.C.C.' e di euro 1.268,80 in favore di 'avv. Di Nicola Barbara (advisor)';
- che la propria 'situazione patrimoniale' registrava: la proprietà di autoveicolo 'Daimler Ag Smarty con targa EJ711RE immatricolato nell'anno 2012 e del valor stimato in euro 500,00 –di cui ne escludeva la soggezione a liquidazione anche perché necessario per il raggiungimento del luogo di lavoro- ; la titolarità di 'Polizza Fideuram Vita n. 70043022707, per un corrispondente valore di riscatto, al 31.12.2023 di euro 22.000,00 circa; la giacenza su 'conto corrente ordinario n. 001-303478-0' al 30.06.20254 di euro 868,52 per un complessivo ammontare di euro 22.868,52;
- che la propria situazione reddituale vedeva la percezione di emolumento retributivo costituito da corrispettivo per attività di lavoro subordinato per un ammontare mensile medio, ricavato dai 'Modelli 730 anni 2021-2022-2023' di euro 1.743,94;



- che il proprio fabbisogno mensile, come da relativo prospetto, doveva stimarsi in euro 1.500,00 mensili sì da residuare, dai redditi disponibili, in favore del ceto creditorio la cifra mensile di euro 243,94;

ha articolato relativa proposta di componimento della propria debitoria prevedente il pagamento integrale dei debiti in prededuzione (di euro 3.520,15 in favore di 'O.C.C.' e di euro 1.268,80 in favore di 'Advisor') e di quello prelatizio in favore di 'Agenzia delle Entrate Riscossione' e il saldo parziale nella misura del 15,53 % dei residui in favore di 'AMCO s.p.a.' (per complessivi euro 22.378,16) e di 'Condominio Lungomare degli Ardeatini n. 46' per complessivi euro 1.086,80 e ciò rendendo disponibile l'importo mensile di euro 247,72 per trentasei rate e riconoscendo un interesse parti all'1%.

Ha, quindi, chiesto:

'l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex artt. 67 e ss. CCO' con i conseguenti provvedimenti pubblicitari e protettivi del proprio patrimonio, in particolare il divieto all'avvio e/o prosecuzione di azioni esecutive e/o cautelari sul proprio patrimonio e ciò con particolare riferimento alla procedura di pignoramento presso terzi iscritta presso questo tribunale al n. 4899/2024 RGE, ulteriormente instando, in via alternativa, per l'apertura di procedura di liquidazione controllata ex artt. 270 e ss. CCII.

1.b

Al ricorso è allegata relazione del 'gestore della crisi' designato nella persona dell'avv. Francesca Miranda .

1.c

A seguito di rilievi del g.d., con decreto del 9.09.2024 la ricorrente ha provveduto a regolarizzare il ricorso introduttivo corredandolo di propria sottoscrizione e quanto alla posizione creditoria indicata in favore dell'avv. Barbara Di Nicola a dare indicazione e dimostrazione delle attività professionali commissionate e svolte in proprio favore e a collocare, nel passivo della procedura, in prededuzione, la quota parte del 75% del concordato compenso; con riferimento a detto *novum* il gestore della crisi ha aggiornato la propria relazione, reiterando la valutazione positiva circa la completezza ed attendibilità della documentazione posta a corredo della domanda introduttiva.

2.

Rileva il g.d. che, secondo il pertinente ordito di disciplina, nel caso di domanda proposta da soggetto avente la qualifica di 'consumatore' e volta alla ristrutturazione della propria situazione debitoria, la verifica demandata al tribunale prima della trasmissione della relativa proposta ai creditori, per espresso dettato normativo, è limitata al riscontro della sola 'ammissibilità' (art. 70 comma 1 CCII), ossia del rispetto dei presupposti previsti quanto alla legittimazione del proponente, alla ricorrenza delle condizioni richieste e alla sussistenza del relativo corredo documentale e con



esclusione di verifica alcuna circa la effettiva realizzabilità delle prospettate modalità solutorie, che il comma 7 dell'art. 70 CCII differisce al successivo momento procedimentale dell'omologa, ovvero della maggiore convenienza della alternativa liquidatoria, che il successivo comma 9 dell'art. 70 CCII stabilisce possa essere vagliata solamente in caso di specifica contestazione da parte del creditore quale parametro in forza del quale comunque poter convalidare la proposta di componimento.

Ciò al chiaro ed evidente fine, che ne integra la sottesa *ratio*, di delimitare l'iniziale sindacato giurisdizionale nel perimetro della sola legalità formale, rimettendo alle scelte ed opzioni dei creditori, quali soggetti avente diretto ed immediato interesse, ogni decisione in punto di idoneità di quanto prospettato dal debitore ai fini adempitivi per l'effettivo soddisfo e realizzo delle proprie pretese, e ciò in pieno parallelismo con l'omologa disciplina dell'istituto del concordato preventivo in continuità aziendale di cui agli artt. 47 e 112 CCII.

Ciò posto, rileva il g.d. che:

-deve riconoscersi in capo alla ricorrente la qualità di '*consumatore*' ex art. 2 comma 1 lett. e) CCII poiché il debito di cui è chiesto il componimento, tenuto conto di quanto esposto in ricorso e delle risultanze della relazione dell'OCC non ha causale inerenza all'esercizio, diretto o anche mediato attraverso partecipazione societaria, di attività imprenditoriale;

- il ricorso è stato ritualmente presentato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 68 comma 1 CCII, tramite OCC dinanzi al tribunale territorialmente competente ai sensi dell'art. 68 comma 1 CCII tenuto conto del luogo di residenza dell'istante –in Roma, in via del Bosco degli Arvali n. 109 come da relativa certificazione anagrafica (all. 6)- ed ex art. 27 commi 2 e 3 lett. d);

-la domanda è corredata dall'elenco dei creditori e delle somme di rispettiva spettanza e di eventuale titolo prelatizio; dell'indicazione della consistenza e composizione del patrimonio e degli atti di straordinaria amministrazione posti in essere nel precedente quinquennio; delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; della menzione della composizione del nucleo familiare, dei redditi percepiti e di quanto necessario al mantenimento proprio; sul punto, per quel che concerne gli importi di cui la ricorrente ha affermato necessitare mensilmente e pari ad euro 1.500.00, va osservato che tale computo, per espresso assunto del ricorso, è stato effettuato sulla scorta di relativa 'autocertificazione' e il gestore della crisi, nella propria relazione, ha sostenuto essere congruo se rapportato 'al calcolo della soglia di povertà assoluta', che condurrebbe alla cifra di euro 1.050,06; tale aspetto deve ritenersi abbia attinenza alla convenienza del piano di ristrutturazione e quindi, non incidendo sulla sua ammissibilità, potrebbe essere oggetto di giudiziale vaglio solamente nel caso di opposizione del creditore;



-al ricorso è allegata relazione dell'OCC il cui contenuto, alla luce anche delle sollecitate integrazioni, appare rispondente alle prescrizioni dettate dall'art. 68, comma 2, CCII;

-tenuto conto della ricostruzione delle cause della situazione di sovraindebitamento del ricorrente, come ripercorsa dall'OCC nella propria relazione sulla scorta di relativo apparato documentale di supporto, non si riscontano, allo stato, quale ragione determinante la genesi, comportamenti improntati a malafede, colpa grave o frode del debitore -in ipotesi ostativi all'accesso alla postulata procedura in ragione della prescrizione dettata dall'art. 69 comma 1 ultima parte CCII- considerato che la parte preponderante del debito è stata determinata da situazioni sopravvenute alla stipula di mutuo garantito da ipoteca finalizzato all'acquisto della casa di abitazione e conseguenti a vicissitudini della propria condizione lavorativa e della connessa percezione di introiti.

3.

Alla luce di quanto evidenziato devono, pertanto, ritenersi sussistenti i presupposti richiesti per la positiva valutazione di ammissibilità della proposta istanza e per il vaglio della richiesta ancillare di sospensiva ex art. 70 comma 4 CCII tenuto conto, in particolare con riferimento alla procedura di pignoramento presso terzi iscritta presso questo tribunale al n. 4899/2024 RGE, che la sua prosecuzione sottrarrebbe, in favore del solo creditore procedente, l'acquisizione di risorse attive che dovrebbero avere utilizzo solutorio nel contesto del piano di ristrutturazione dei debiti.

P.Q.M.

letto l'art. 70 CCII;

-ritenuti ammissibili il piano e la proposta avanzata da Dionisi Laura con ricorso con relativi allegati depositati il 2.09.2024 e integrazioni ulteriori depositate il 19.09.2024 a mezzo del gestore della crisi avv. Francesca Miranda designato dall'OCC 'A sostegno del debitore';

dispone:

- la pubblicazione di tali atti nell'apposita area del sito web del tribunale di Roma;
-la comunicazione a cura dell'OCC degli stessi oltre che del presente decreto a tutti i creditori;

invita ciascun creditore, una volta ricevuta la comunicazione, a indicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata avvisando che, in mancanza, le comunicazioni inerenti il presente procedimento saranno effettuate con deposito in cancelleria;

avvisa ciascun creditore che nei venti giorni successivi alla comunicazione può presentare osservazioni inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato;

-in ragione della relativa richiesta e poiché utile a consentire la fattibilità del proposto piano di ristrutturazione **dispone** il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del ricorrente ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII e la sospensione del



procedimento di pignoramento presso terzi iscritto presso questo tribunale al n. 4899/2024 RGE;

-manda alla cancelleria per gli adempimenti di propria competenza.

Roma 24 settembre 2024

Il g.d.

dott. Claudio Tedeschi

